



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2169 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente

TRA

MORINI MALCOLM, domiciliato elettivamente in Roma, in Via G.G. Belli n.27, nello studio degli Avv.ti Domenico Tomassetti e Michele Guzzo, che lo rappresentano e difendono, con l'Avv. PIERANTOZZI ENRICO, in virtù di procura alle liti

RICORRENTE

E

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE, domiciliata elettivamente in Acquedolci (Me), via Ricca Salerno n. 10, presso lo studio dell'Avv. Cirino Gallo, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 13.11.2023, Malcolm Morini, premesso di aver lavorato alle dipendenze dall'Autorità Portuale di Civitavecchia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale) dal 30 luglio 1997, impugnava il licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro con nota prot 4892 del 30.03.2023, chiedendo al Tribunale di:

- in via incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità delle scelte macro - organizzative adottate dall'Autorità e poste a fondamento del licenziamento per cui è causa e per l'effetto disapplicare gli atti amministrativi che he hanno attuate ai sensi degli artt. 4 – 5 LAC;



- in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento del licenziamento intimato al dott. Morini per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, condannare l'Autorità alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro con conseguente corresponsione dell'indennità risarcitoria nella misura massima di cui all'art.18 Stat. Lav. ovvero, ai sensi dell'art.63 comma 2 del D.lgs.165/2001 ovvero ancora, in subordine, in quella sostitutiva della reintegra, entrambe anche nella misura nella misura ritenuta più di giustizia;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare la violazione delle garanzie di cui all'art.23 della Legge n.84/94 e dell'art.33 del D.lgs. n.165/2001, nonché delle norme poste a tutela della conservazione del posto di lavoro e, per l'effetto, dichiarare inefficace il licenziamento e condannare l'Autorità al risarcimento del danno da perdita di chance professionale;
- comunque, dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato al dott. Morini per violazione della procedura di cui all'art.7 della Legge n.604/1986 e, per l'effetto, condannare l'Autorità alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art.18, comma 7 Stat. Lav. nella misura massima ovvero in quella ritenuta più di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto del dott. Morini alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 23 del CCNL, delle spettanze di fine rapporto di cui all'art. 24 del menzionato CCNL, nonché alla retribuzione delle ferie non godute ai sensi dell'art.7 del CCNL e, per l'effetto condannare l'Autorità al pagamento delle somme così come quantificate al punto sub VI del presente ricorso;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato al dott. Morini in quanto discriminatorio, ritorsivo e caratterizzato da motivo illecito determinante e, per l'effetto, condannare l'Autorità alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro con conseguente corresponsione dell'indennità risarcitoria nella misura massima di cui all'art.18 Stat. Lav. ovvero, ai sensi dell'art.63 comma 2 del D.lgs.165/2001 ovvero ancora, in subordine, in quella sostitutiva della reintegra, entrambe anche nella misura nella misura ritenuta più di giustizia;
- sempre in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da mobbing subito dal ricorrente in conseguenza delle condotte persecutorie e vessatorie poste in essere dall'Autorità, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento delle



somme così come quantificate nella parte sub VII del ricorso ovvero nella somma ritenuta equitativamente più giusta;

- comunque, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno biologico patito dal ricorrente per violazione dell'art.2087 c.c. e, per l'effetto, condannare l'Autorità alla somma così come quantificata nella parte sub VII del ricorso ovvero nella somma ritenuta equitativamente più giusta.

La Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale si costituiva in giudizio, contestando *in toto* le avverse censure e chiedendone il rigetto.

La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.

2. Osserva il Tribunale che il ricorrente, pacificamente in possesso della qualifica di dirigente nell'ultimo periodo di lavoro alle dipendenze della Autorità resistente, è stato licenziato con provvedimento datoriale prot. N. 4892 del 30.03.2023 (all. A di parte ric.) con la seguente motivazione: *“com'è noto questa Autorità, con Decreto del Presidente AdSP n. 49/2021, ha avviato la “Procedura di regolazione dello stato di crisi”. Nell'ambito del “Piano di Risanamento, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 7/2021,” è stata, tra l'altro, prevista l'adozione di un “Piano di Riorganizzazione del Personale”. Con Delibera Comitato di Gestione n. 47/2021 sono state quindi emanate le “Linee Guida per la redazione dell'Atto di organizzazione dell'Autorità” che peraltro prevedono una diretta correlazione tra dimensionamento della dotazione organica dell'Ente per il raggiungimento della mission dell'AdSP e le risorse economiche presenti nel Bilancio dell'Autorità (...). In applicazione delle stesse ed è stato poi adottato il nuovo “Modello Organizzativo dell'Ente” volto - anche in accoglimento dei rilievi del Ministero vigilante di cui alla “Relazione dell'ispezione effettuata presso l'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno centro settentrionale”, prot. n. 20483, del 24/07/2019 - a rendere efficace ed efficiente l'azione amministrativa dell'AdSP ed evitare inutili duplicazioni organizzative. Successivamente, con l'Atto di Organizzazione di cui al Decreto del Presidente AdSP n. 94 del 24.03.2023, è stata poi adottata - in attuazione delle condizioni e delle modalità di costituzione delle Aree e degli Uffici previste dalle predette Linee Guida - la macrostruttura dell'AdSP che prevede la riduzione del numero di aree, da 7 a 2, e di strutture organizzative, da 35 a 24. Con il Decreto attuativo n. 98 del 29.03.2023, recante “Determinazione organizzativa per la ricognizione e l'affidamento al personale dirigente degli incarichi di responsabilità delle strutture dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale”, è stato poi da ultimo approvato l'“Atto di ricognizione e affidamento degli incarichi di*



responsabilità delle strutture organizzative dell'AdSP MTCS 2023" (all. n. 1); Per effetto dell'intervenuto mutamento dell'assetto organizzativo sono venute a mancare altresì le funzioni da lei esercitate nell'ambito della Segreteria Tecnico Organizzativa del Segretario Generale. Compatibilmente con l'esigenza di ricondurre il rapporto tra dipendenti in pianta organica e dirigenti – pari allo stato a 11 dipendenti per ciascun dirigente – alla media nazionale (esclusa la sanità), che è invece pari ad 1 dirigente ogni 30 dipendenti, si è ritenuto opportuno verificare la possibilità di reimpiegare - senza che l'esercizio di tale facoltà possa far sorgere in capo ai dirigenti eccedentari qualsiasi diritto connesso all'istituto del repêchage – i dirigenti la cui posizione lavorativa risulta soppressa. All'esito delle valutazioni comparative, effettuate sempre secondo i criteri stabiliti dalle Linee Guida e relative all'assegnazione degli incarichi di Direttore di Area e di Responsabile di Ufficio, lei risulta, come da relativa griglia di valutazione (all. n. 2), tra i profili professionali non utilmente reimpiegabili. Non è dunque possibile esimersi dal comunicarle, in considerazione dei motivi sopra esposti e di quelli risultanti dalla documentazione allegata alla presente, la necessità di risolvere con decorrenza immediata il rapporto di lavoro ex art. 2118 c.c. e artt. nn. 22 e ss. del CCNL di riferimento".

3. Al fine di pervenire ad un corretto inquadramento normativo della fattispecie al vaglio, vale rammentare gli approdi ermeneutici raggiunti dalla giurisprudenza costituzionale nella sentenza n. 133 del 2023. A seguito della ricostruzione del complesso quadro normativo di riferimento (per la quale si rinvia alla citata sentenza), la Corte Costituzionale ha messo in evidenza come i rapporti di lavoro instaurati con le Autorità Portuali, qualificati quali enti pubblici, non possano ritenersi integralmente regolati dalla disciplina del pubblico impiego, avendo il legislatore espressamente previsto soltanto l'applicazione dei principi generali di cui al Titolo I del d.lgs. n. 165 del 2001 (articoli da 1 a 9) e il rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale. Ed, infatti, come sottolineato nella citata sentenza, l'art. 10, comma 6, della legge n. 84 del 1994 prevede tuttora che il “*rapporto di lavoro del personale delle Autorità di sistema portuale è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro*”.

Attesa la natura privatistica del rapporto, al licenziamento al vaglio si applicano, dunque, i consolidati principi, più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di licenziamento del dirigente. Come da ultimo ribadito da Cassazione civile sez. lav., 16/12/2022, n.36955 “*Con particolare riguardo alla figura del dirigente, giova evidenziare che al medesimo, ai sensi della L. n. 604 del 1966,*



art. 10, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, talché la nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione; il giudice deve limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost. Deve poi osservarsi che in caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendali è esclusa la possibilità del repechage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro". Ancora: Cassazione civile sez. lav., 17/11/2021, n.34976 chiarisce che "Nella valutazione globale ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, non è richiesta una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, va poi rilevato, con particolare riguardo al giustificato motivo oggettivo, che il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi su ragioni oggettive relative ad esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost.".

Stando così le cose, al fine di verificare la fondatezza della domanda principale avanzata da parte ricorrente – tesa ad ottenere l'accertamento circa la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento del licenziamento e la condanna dell'Autorità alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro con corresponsione dell'indennità risarcitoria di cui all'art.18 Stat. Lav. – occorre procedere a vagliare non già, come impropriamente affermato nel ricorso, la sussistenza o meno del "giustificato motivo oggettivo" addotto da parte datoriale bensì la sussistenza o meno della "giustificatezza" nella nozione delineata dalla citata giurisprudenza di legittimità. Con la precisazione che l'eventuale accertamento circa l'assenza di giustificatezza non sarebbe da solo sufficiente ad accogliere la domanda principale, potendo la richiesta di ottenere la reintegra nel posto di lavoro con corresponsione dell'indennità risarcitoria di cui all'art.18 Stat. Lav. trovare accoglimento solo qualora venga ravvisata la ricorrenza delle ipotesi di nullità del licenziamento individuate nel comma 1 dell'articolo da ultimo citato (essendo espressamente previsto nel comma 1 dell'art. 18 St. Lav. che "La presente disposizione si applica anche ai dirigenti").



4. Fatte tali doverose premesse, si osserva che nel ricorso introduttivo del giudizio vengono contestate, nel merito, le scelte macro-organizzative adottate dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale per violazione di specifiche disposizioni di legge, difetto di attribuzione e competenza, carenza di istruttoria, eccesso di potere, sintomi di sviamento di potere nonché per violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e buon andamento, tanto che viene richiesto a questo Tribunale di procedere alla disapplicazione degli atti amministrativi che hanno attuato tali scelte. Non viene, però, contestata l'effettività della riorganizzazione posta in essere dall'Autorità resistente, non sussistendo contestazione tra le parti in ordine alla circostanza che l'organigramma dell'Autorità sia effettivamente stato modificato, con soppressione di alcune posizioni di lavoro (tra cui quella da ultimo ricoperta dal ricorrente). In altri termini, non viene neppure dedotto che a fronte di scelte organizzative adottate – secondo la prospettazione attorea da organi incompetenti ed in violazione di legge nonché dei basilari principi dell'agire amministrativo – l'organo competente ovvero l'organo di vigilanza siano intervenuti a rettificare/modificare tali scelte, rendendo non effettiva la riorganizzazione posta a fondamento del licenziamento al vaglio.

5. Assodata l'effettività della riorganizzazione posta in essere dall'Autorità resistente e della soppressione del posto di lavoro al quale da ultimo era stato addetto il Morini, occorre procedere a verificare la conformità a buona fede e quindi la giustificatezza della decisione datoriale di licenziare proprio il ricorrente.

Sul punto, deve osservarsi che risulta incontestato che il Morini, dopo essere stato proposto per anni alla direzione dell'ufficio che si occupa di promozione, sviluppo, turismo e marketing del territorio (nel corso del tempo variamente denominato, cfr. punto 1.4 del ricorso, non oggetto di puntuali contestazioni *ex adverso*), con ordine di servizio n. 24 del 14.06.2021 (all. 118 di parte ric.) subiva un drastico mutamento della posizione lavorativa venendo collocato “ a disposizione, nell'ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale”; contemporaneamente, il medesimo ordine di servizio prevedeva che all'ufficio stampa, promozione, sviluppo del turismo e marketing del territorio venisse preposto, anziché un dirigente, un lavoratore con qualifica di quadro.

Ebbene, se, evidentemente, non può essere sindacata nel merito la scelta di attribuzione ad un lavoratore con qualifica di quadro dei compiti di direzione di un ufficio in materie in



precedenza affidate al ricorrente (dirigente), occorre soffermare l'attenzione su circostanze degne di nota:

- a) risulta in atti che la posizione in questione non è stata soppressa nella successiva riorganizzazione posta alla base del provvedimento di licenziamento al vaglio (cfr. Decreto Presidenziale n. 94 del 24.03.2023, all. 1 di parte ric, ove risulta ancora operativo l'ufficio stampa, promozione, sviluppo del turismo e marketing del territorio), mentre è stata soppressa la posizione di lavoro da ultimo ricoperta dal Morini (dirigente “ a disposizione, nell'ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale”);
- b) l'istruttoria svolta ha chiarito che la posizione di lavoro di dirigente “ a disposizione, nell'ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale” è stata creata proprio nel momento in cui è stato spostato lì il Morini, non essendo mai stata presente, in precedenza, nell'organigramma aziendale una posizione di tal fatta. Sul punto, la teste Patrizia Esposito – direttamente a conoscenza dei fatti in quanto dipendente dell'Autorità resistente, con mansione di responsabile degli organi collegiali dal 2011, ed impiegata, in precedenza, in area tecnica e presso la segreteria di presidenza – ha significativamente affermato “*La posizione di lavoro di supporto al segretario generale è stata creata nel momento in cui è stato spostato lì il ricorrente*”. Anche il teste Paolo Riso – Segretario Generale dell'Autorità resistente – ha confermato tale circostanza dichiarando “*Quando sono arrivato, prima che adottassi l'ordine di servizio con spostamento del ricorrente, nessuno svolgeva la funzione di supporto al Segretario, non esisteva proprio questa posizione di lavoro*”;
- c) dall'istruttoria svolta è emerso che, nel lasso temporale nel quale il Morini è stato assegnato alla posizione di lavoro di dirigente “a disposizione, nell'ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale”, è stato impiegato in misura molto ridotta, essendogli stati affidati compiti irrilevanti e marginali. Riferisce, sul punto, la teste Patrizia Esposito “*Il mio ufficio è tra il presidente ed il segretario generale dunque vedevo bene quello di cui si occupava il ricorrente; posso dire che mi risulta che non gli sono stati dati incarichi, non è stato chiamato a riunioni e non è stato coinvolto*”. La teste Giuditta Bonifazi, poi, ha aggiunto che, occupandosi dell'organismo di valutazione, ha



potuto constatare la mancanza di un atto che attribuiva le mansioni al dirigente, diversamente da quanto avvenuto con riferimento agli altri dirigenti.

Anche il teste Paolo Risso – la cui deposizione deve essere valutata con particolare rigore, atteso che è proprio il teste, Segretario Generale dell’Autorità resistente, ad aver adottato la decisione al vaglio, ovvero ad aver deciso di spostare il ricorrente ad altra posizione di lavoro – ha affermato di non ricordare di aver assegnato al ricorrente altri compiti all’infuori di uno “*studio per la realizzazione di un polo del freddo per l’autorità di sistema portuale*”. Quanto a tale mansione, deve dirsi che, significativamente, il teste non ricorda quando ha disposto l’assegnazione e non ricorda se il Morini si sia avvalso della collaborazione dell’ufficio e che ha precisato che quando il ricorrente è stato assente non c’è stata necessità di sostituirlo, il che evidenzia che si trattava di uno studio del tutto marginale rispetto all’attività dell’Autorità Portuale. Non solo: il teste ha chiarito che “*Questo polo del freddo non è stato realizzato, non abbiamo ottenuto una area da dedicare, questo era l’elemento presupposto*”, rendendo, così, manifesta l’inutilità di affidare da un dirigente il solo compito di studio rispetto ad un progetto per il quale non vi è ancora la concreta possibilità di realizzazione, mancando proprio l’area in cui farlo sorgere.

Di qui la conclusione che, in assenza di puntuali deduzioni e conseguenti dimostrazioni ad opera della parte resistente, deve escludersi che la scelta datoriale di costituire la posizione di lavoro di dirigente “a disposizione, nell’ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale” rispondesse ad una specifica temporanea esigenza dell’Autorità;

- d) Come chiaramente indicato nel provvedimento di licenziamento (all. A di parte ric.) il ricorrente è stato individuato quale soggetto destinatario del recesso datoriale in quanto titolare della posizione lavorativa soppressa, non sulla base di una valutazione comparativa dei profili professionali dei dirigenti e della loro spendibilità nella nuova struttura organizzativa. A ben vedere, infatti, la valutazione comparativa - alla quale si fa riferimento anche nella memoria difensiva - è stata posta in essere, come espressamente dichiarato nel provvedimento di licenziamento, solo per verificare se vi fosse una possibilità di reimpiegare il lavoratore (verifica comunque non necessaria, non applicandosi al licenziamento del dirigente l’obbligo di *repechage*) ed ha dato esito negativo (cfr. Decreto presidenziale n. 98 del 29.03.2023, all. 2 di parte ric., ove si legge,



a pagina 16, che “*All’esito delle valutazioni comparative relative all’assegnazione degli incarichi di Direttore di Area e di quelle relative all’assegnazione degli incarichi di Responsabile di Ufficio, non risultano invece utilmente reimpiegabili: (...) Il Sig. Malcom Morini?*” così fugando ogni dubbio sulla circostanza che la valutazione è stata fatta ai soli fini di sondare la possibilità di reimpiego).

Tali considerazioni portano, inevitabilmente, a concludere che la scelta datoriale di licenziare proprio il ricorrente, nell’ambito della riorganizzazione adottata, non sia conforme a buona fede: il lavoratore è stato, invero, dapprima trasferito ad una posizione di lavoro creata *ad hoc* e sostanzialmente superflua, per poi essere licenziato proprio in ragione della superfluità della posizione di lavoro (mentre continuava ad essere operativa la posizione di lavoro ricoperta in precedenza, affidata ad altro lavoratore).

6. Oltre a non essere conforme a buona fede, e quindi ad aver dato luogo ad un licenziamento privo di giustificatezza, il disegno datoriale che emerge dalla ricostruzione degli eventi sopra delineata conduce a ravvisare una ipotesi di recesso radicalmente nullo, in quanto intimato in frode alla legge.

Il trasferimento del lavoratore ad altra posizione lavorativa creata in quel momento e poco dopo soppressa, in assenza di reali e dimostrate esigenze datoriali al temporaneo utilizzo di un profilo dirigenziale “a disposizione, nell’ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale”, non può che ritenersi preordinato a conseguire un risultato vietato dalla legge, ovvero ad individuare il dirigente destinatario del licenziamento non sulla base di criteri oggettivi e conformi a buona fede (titolare di un incarico divenuto superfluo, di una professionalità non più spendibile, ecc....) bensì in modo arbitrario. Ed il risultato è stato conseguito perché, adottando il criterio poi effettivamente seguito dell’Autorità resistente (ovvero quello del licenziamento dei dirigenti titolari della posizione di lavoro soppressa) se il Morini non fosse stato trasferito, nell’imminenza della procedura di riorganizzazione, ad altra posizione lavorativa ma fosse rimasto ad occuparsi dell’ufficio di cui è stato responsabile per buona parte della sua carriera lavorativa (ovvero quello preposto alle materie della promozione, sviluppo del turismo e marketing del territorio), egli non sarebbe stato destinatario del licenziamento.

7. Dalla nullità del recesso datoriale, in applicazione del comma 1 dell’art. 18 l. 300/70, discende il diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro ed a ricevere la retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello della effettiva



reintegra, oltre al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione al saldo. A tali fini, la retribuzione globale di fatto deve essere determinata, sulla base delle buste paga in atti, in euro 8.216,13 mensili (euro 7.042,4 x 14 : 12).

Va, dunque, resa conforme condanna dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale.

8. L'aver accertato la nullità del licenziamento e, dunque, la vigenza del rapporto lavorativo conduce ad escludere la spettanza al lavoratore dell'indennità sostitutiva del preavviso, della retribuzione delle ferie non godute e delle spettanze di fine rapporto, il cui presupposto è la cessazione dell'attività lavorativa.

9. Le conclusioni alle quali si è giunti assorbono la necessità di riflettere sugli ulteriori vizi del licenziamento denunciati da parte ricorrente – perchè ciò non potrebbe portare a riconoscere una tutela maggiore rispetto a quella già riconosciuta – nonché sulle domande avanzate (nei punti V e VI delle conclusioni del ricorso) in via subordinata rispetto all'accoglimento della richiesta di reintegra.

10. Deve, invece, procedersi ad esaminare la richiesta di cui al punto V (bis) delle conclusioni ovvero la domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno biologico asseritamente patito dal ricorrente per violazione dell'art.2087 c.c., con conseguente condanna dell'Autorità al relativo risarcimento.

Vale rammentare, sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *“In materia di controversie di lavoro, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale in genere non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato. Infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del medesimo. Ed in tal senso, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo*



comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo. Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro" (Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021, n.10868)

Stando così le cose, non può non essere rilevato che il ricorrente ha sostenuto che la decisione datoriale di trasferirlo, nel giugno 2021, ad una posizione di lavoro differente rispetto a quella al quale era stato adibito in precedenza gli avrebbe causato un rilevante danno psico-fisico e di natura esistenziale (ingenerando uno stato di profonda frustrazione/prostrazione), senza neppure puntualmente allegare - e chiedere di provare in caso di contestazione - l'effettiva consistenza di tali presunti danni, specificando quali problemi di salute siano insorti (con preciso riferimento al momento temporale di insorgenza), quale fosse la condizione di salute pregressa e come sia stata modificata la sua vita di relazione a seguito del presunto evento lesivo.

In mancanza di specifiche allegazioni di tal fatta nell'atto introduttivo del giudizio, la documentazione prodotta insieme al ricorso non può certo supplire alle carenze assertive dell'atto introduttivo, dovendosi rammentare, in rito, il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 414 c.p.c. - per cui l'allegazione del fatto costitutivo della domanda non è suscettibile d'individuazione *de relato*, a maggior ragione se con riguardo a scritti che attengono al distinto piano della prova- e tenuto altresì conto che non spetta certo al Giudice, terzo nel giudizio, di sostituirsi alla parte scegliendo, nella congerie dei dati attestati documentalmente, quelli che dovrebbero soddisfare gli oneri attorei di allegazione. Oltretutto, i pareri medici in atti (richiamati in parte nel ricorso introduttivo) giungono a conclusioni medico legali fondate su circostanze di fatto dichiarate ai sanitari dallo stesso ricorrente, sicchè tali pareri medici non possono assumere alcun rilievo in ambito processuale, in assenza di puntuale allegazione e dimostrazione di tali circostanze di fatto ad opera della parte a ciò onerata.

Priva di puntuali allegazioni in punto di fatto è pure la generica deduzione in ordine alla sussistenza di un danno all'immagine, non essendo stato neppure chiarito in che modo, ad avviso di parte ricorrente, l'Autorità resistente avrebbe leso l'immagine del lavoratore, quando si sarebbe perpetrata tale lesione e quali conseguenze pregiudizievoli si sarebbero determinate.

Pertanto, la domanda risarcitoria non merita accoglimento. Con la precisazione che la liquidazione equitativa del risarcimento – richiesta nel ricorso al vaglio – è ammessa solo ove, certo *l'an* del diritto vantato, sia impossibile o estremamente difficile quantificarne l'ammontare,



ma non può però avvenire allo scopo di colmare la mancata dimostrazione dell'*an*, scaturente da carenze allegatorie o insufficienze probatorie.

11. La parziale soccombenza reciproca determina la compensazione della metà delle spese di lite; la restante metà delle spese seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

PQM

Ogni altra istanza disattesa, dichiara nullo il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli la retribuzione globale di fatto (pari ad euro 8.216,13 mensili) maturata dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, nonché al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione al saldo.

Respinge ogni altra domanda del ricorrente.

Condanna l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi euro 5.324,00 di cui € 4.629,00 per compensi ed € 695,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a.

Civitavecchia, 26.09.2024

IL GIUDICE

Dott.ssa Irene Abrusci